

**CONTRATTO QUADRO
per il servizio di supporto giuridico**

CIG. 8852317B13

Premesso che

- Interporto ha la necessità di avvalersi di un idoneo supporto legale, con specifiche competenze in diritto amministrativo e societario, per la gestione dei rapporti che intrattiene anche con gli Enti, con particolare riferimento alla complessità della materia afferente alla:
 - a) gestione dei procedimenti riguardanti l'attuazione del PIP;
 - b) contrattualistica degli appalti pubblici anche con specifico riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi, implicanti la trattazione di problematiche giuridiche specifiche e complessi, anche con riferimento agli aspetti della logistica integrate, con particolare riferimento ai servizi e concessioni pubbliche ad essa correlate;
 - c) gestione dei procedimenti di concessione/locazione del patrimonio immobiliare di Interporto;
 - d) verifica degli adempimenti normativi in capo ad Interporto quale società pubblica con particolare riguardo agli aspetti della governance;al fine di garantire agli organi societari, in particolare all'Amministratore delegato, ed alla struttura tecnico-amministrativa un adeguato supporto specialistico legale;
- nell'attuale struttura organizzativa di Interporto non sussiste alcuna figura professionale con adeguata formazione giuridica e pertanto si verte in un'ipotesi di impossibilità di svolgere le suddette prestazioni con le strutture interne della società;
- le attività oggetto del presente appalto di servizi non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI nè sono individuabili oneri della sicurezza per rischi da interferenza.

Considerato che

- in mancanza di specifica professionalità all'interno della società, si ravvisa la necessità di procedere all'individuazione di un professionista idoneo e specializzato nella materia de quo, cui conferire uno specifico incarico professionale esterno di supporto giuridico, al fine del corretto svolgimento delle funzioni ed al fine di evitare per quanto possibile problematiche nella gestione delle attività sopra richiamate;
- per l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico-legale all'Amministratore delegato è stato consultato l'avv. Alessandro Tudor dello Studio TUDOR NICOLAOU STUDIO LEGALE ASSOCIATO di Trieste, che risulta iscritto nell'elenco aperto degli operatori economici di Interporto per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi costituito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 50/20126, il cui curriculum documenta esaustivamente l'esperienza del professionista in materia di diritto amministrativo e societario;
- in seguito delle intese intercorse, l'avv. Alessandro Tudor si è dimostrato disponibile ad assumere l'incarico per le attività indicate in premessa, fatte salve ulteriori prestazioni che si rendessero

necessarie nel corso del rapporto contrattuale;

- la proposta economica di **euro/ora 150,00**, oltre ad oneri previdenziali ed IVA, per lo svolgimento dell'incarico è da ritenersi congrua in relazione alla specificità delle prestazioni;
- in relazione all'importo complessivo delle prestazioni, stimato in complessivi **euro 117.000,00**, compresi oneri previdenziali, è possibile procedere con l'affidamento diretto dell'incarico, previa valutazione del curriculum, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020.

Atteso che

- il predetto art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11.09.2020, n. 120 (in deroga all'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 consente l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad euro 139.000,00;
- la procedura di affidamento dei servizi di cui al presente contratto, è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura;
- fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate per mezzo della piattaforma eAppalti della Regione FVG;
- l'autocertificazione sui requisiti dell'operatore economico è stata resa mediante DGUE e dichiarazione complementare al DGUE elettronico;
- l'Appaltatore risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria adeguati per la stipula ed esecuzione del contratto.

Tutto ciò premesso, considerato ed atteso

il giorno uno del mese di settembre dell'anno duemilaventuno (01.09.2021) presso la sede di Interporto-Centro Ingresso di Pordenone S.p.A. in Pordenone – Via Interporto Centro Ingresso, 114/5,

tra

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A. in persona del legale rappresentante in carica pro tempore rag. Giuseppe Bortolussi, (partita IVA 00192610939), domiciliato agli effetti del presente atto in Pordenone, via Interporto Centro Ingresso n. 114/5, (di seguito per brevità anche "Interporto"),

e

l'avv. Alessandro Tudor, nato a Gorizia il 27.11.1968, con studio in Trieste, Galleria Protti n. 1, C.F.TDR LSN 68S27 E098S, P.IVA 01109190320 (di seguito per brevità anche "Professionista"),

di seguito, congiuntamente, le "Parti",

ritenuto che il presente accordo rientri nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 120/2020, modificato da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/2021 secondo il quale l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 139.000 avviene mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui al presente contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

Interporto affida al Professionista, che accetta, la prestazione del servizio di assistenza legale di supporto agli organi societari ed alla struttura tecnico-amministrativa per le attività di seguito indicate, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle condizioni di cui al presente contratto:

- gestione dei procedimenti riguardanti l'attuazione del PIP;
- gestione della contrattualistica degli appalti pubblici anche con specifico riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi, implicanti la trattazione di problematiche giuridiche specifiche e complessi, anche con riferimento agli aspetti della logistica integrate e dei servizi e concessioni pubbliche ad essa correlati;
- gestione dei procedimenti di concessione/locazione del patrimonio immobiliare di Interporto;
- verifica degli adempimenti normativi in capo ad Interporto quale società pubblica con particolare riguardo agli aspetti della governance.

Detto supporto professionale sarà articolato nel modo seguente:

- risposte verbali a quesiti giuridici posti a mezzo telefono;
- supporto giuridico da attivarsi a mezzo mail o PEC seguita da risposta con le stesse modalità;
- controllo con modifiche/integrazioni di provvedimenti e documenti che si rendano necessari nello svolgimento dell'attività amministrativa;
- partecipazioni ad incontri presso Interporto o presso soggetti terzi per la risoluzione di problematiche relative alle materie di cui in premessa.

Il professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo su quanto verrà a conoscenza nell'espletamento del presente incarico.

Si intendono escluse dal presente accordo le prestazioni professionali relative ad attività giudiziali ed attività connesse a quelle giudiziali che ne configurano condizione di procedibilità (ad esempio tentativi di conciliazione, mediazioni ecc.).

Per le attività sopra indicate verrà, se del caso, conferito specifico incarico ed il corrispettivo verrà determinato di volta in volta in relazione al valore ed alla complessità della questione da trattare.

Art. 3 - Compensi

Le parti convengono che il compenso massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato per l'attività professionale di cui all'art. 2), rapportato alla durata del presente incarico e ferma restando la previsione di impegno professionale stimata in un massimo di 250 ore complessive annue, sulla base del costo orario di € 150/ora (oltre IVA ed oneri), avute presenti le caratteristiche e l'importanza delle prestazioni da effettuare, viene quantificato nell'importo massimo triennale di € 117.000,00, compresi oneri previdenziale ed IVA esclusa, per un monte ore massimo triennale di n. 750 ore, salvo proroga e varianti nei casi normativamente previsti e comunque alle medesime condizioni di cui al presente accordo, come di seguito determinato:

ore/anno 250 x euro/ora 150,00 = euro 37.500,00 x anni 3 =	euro 112.500,00
oneri previdenziali: 4% di euro 112.500,00 =	euro 4.500,00
sommano	euro 117.000,00

Detto compenso verrà corrisposto a vista fattura, con cadenza bimestrale, sulla base dell'attività e del numero di ore effettivamente svolte, previa rendicontazione e a fronte di regolare documentazione di spesa.

Pertanto, verrà fatturata la sola attività svolta nel periodo di riferimento, senza alcun obbligo di eseguire il monte ore stimato e/o senza alcun obbligo di continuità, in quanto il presente accordo individua la tipologia e l'ammontare complessivo massimo dei servizi che di volta in volta, in relazione alle proprie necessità, verranno richiesti da Interporto.

Nel caso in cui si tratti di attività di supporto al RUP nell'ambito di investimenti finanziati dalla Regione, le fatture dovranno riportare i riferimenti del contributo che verranno comunicati da Interporto.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, qualsiasi pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dal Professionista incaricato.

Art. 4 - Durata

L'accordo spiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti da tale data di avvio del servizio, fermo quanto più sopra previsto in ordine alla possibilità di varianti e proroghe.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'incarico

Tale incarico, sarà svolto in piena autonomia professionale e senza alcun vincoli di subordinazione nei confronti di Interporto.

Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile, in quanto prestazione d'opera intellettuale.

Interporto si impegna a fornire al Professionista incaricato i dati e la documentazione in genere, in suo possesso, che possa esser ritenuta utile all'espletamento dell'incarico.

E' obbligo del professionista incaricato di mantenere in essere per tutta la durata dell'accordo idonea assicurazione professionale a copertura dei rischi professionali.

Art. 6 - Modalità di pagamento

La liquidazione dei compensi spettanti per le attività disciplinate nel presente atto, sarà effettuata entro 30 (diconsi trenta) giorni dal ricevimento della fattura che verrà inviata quadrimestralmente.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN n. IT40Z0306902233100000006515, con esclusione di responsabilità per Interporto da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 7 – Polizza assicurativa

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza assicurativa numero di contratto 370689699 a copertura dei rischi di natura professionale stipulata con GENERARLI, in data 10.11.2017, la cui copia viene conservata in atti da Interporto.

Art. 8 - Risoluzione

In caso di grave inadempimento delle prestazioni, le parti concordano che il presente accordo s'intenderà risolto dal momento della comunicazione, a mezzo PEC, della causa risolutiva. Sono fatte salve eventuali azioni per il risarcimento dei danni.

Art. 9 – Obbligo di riservatezza

Il Professionista ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da Interporto di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento dell'accordo, nonché quelli relativi alle attività svolte da Interporto di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione dell'accordo stesso.

Art. 10 – Codice di comportamento

Il Professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento assunto da Interporto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per Interporto la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 11 – Clausola finale

L'accordo costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'accordo non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.



Art. 12 – Foro competente

Le parti concordano che ogni eventuale controversia, non risolubile mediante bonario componimento, sarà di competenza esclusiva del Tribunale civile di Pordenone. E' in ogni caso esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi, oltre al D.Lgs 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Interporto tratta i dati forniti dal Professionista ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Con la sottoscrizione del contratto, il Professionista acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

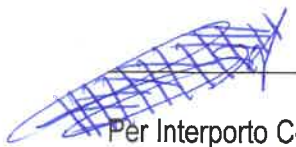
Art. 14 – Spese e registrazione in caso d'uso

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa.

Le parti convengono di soprassedere alla registrazione del presente contratto, salvo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne abbia interesse.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Il Professionista
Avv. Alessandro Tudor



Per Interporto Centro Ingresso di Pordenone S.p.A.
L'Amministratore Delegato Giuseppe Bortolussi

